

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1456)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 dicembre 1970 (V. Stampato n. 2446)*

d'iniziativa dei deputati VAGHI, SANGALLI, CAIATI, FORNALE, CANESTRARI, de STASIO, MICHELI Pietro, CAIAZZA, LUCCHESI, TARABINI, BOTTA e VECCHIARELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1970*

Adeguamento del trattamento economico dei commissari
di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di
funzionari della carriera direttiva

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1597, è soppresso.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto

diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiori, appartenenti alla stessa arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata.

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello ».

Art. 4.

La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970 con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati, sia per il personale in attività di servizio, sia per quello collocato a riposo dopo detta data.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.